

## Sindacale

- S148-25 - Inps: Bonus mamme – DL n. 95/2025 - L'Inps illustra la disciplina del c.d. Bonus mamme
- S149-25 - Ministero del lavoro: sgravio contributivo per contratti di solidarietà industriali – anno 2025 - Dal 30 novembre al 10 dicembre 2025 decorre il termine per l'inoltro delle domande di riduzione contributiva per contratti di solidarietà industriali relative all'anno 2025

## Lavori Pubblici

- LL.PP.44-25 - Appalti pubblici: dal 1° gennaio 2026 si applicheranno le nuove soglie comunitarie - Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L del 23 ottobre 2025 i regolamenti della Commissione che fissano i nuovi importi delle soglie per l'applicazione delle norme in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni

## Sicurezza e normativa tecnica

- N33-25 - Pubblicato il decreto legge "Sicurezza" - Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2025, il Decreto Legge n. 159 del 31 ottobre 2025, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile
- N34-25 - DL Sicurezza: commento Confindustria - Confindustria ha elaborato, in collaborazione con Ance, una nota di dettaglio che si sofferma sulle nuove disposizioni di maggior interesse per le imprese introdotte dal decreto legge "Sicurezza"

## Varie

- V29-25 - Uomo e macchina, un rapporto virtuoso per il settore delle costruzioni - Il quarto appuntamento del ciclo di incontri di Construction Futures Research Lab, il progetto di ricerca sostenuto da Fondamentale ha voluto esplorare le molteplici dimensioni di una relazione, quella fra uomo e macchina, che avrà ricadute importanti anche nel settore delle costruzioni. Il tutto inserito nella cornice del GENS Public Programme della Biennale Architettura 2025, che intende indagare implicazioni, relazioni, opportunità e pericoli che i tre tipi di intelligenza (Naturale, Artificiale, Collettiva) hanno nel grande ambito del costruire, anche di fronte alle grandi sfide e ai potenziali cambiamenti che ci aspettano nell'immediato futuro

## **S148-25 - Inps: Bonus mamme – DL n. 95/2025**

### **L'Inps illustra la disciplina del c.d. Bonus mamme**

Si informa, per opportuna conoscenza, che l'Inps, con la circolare n. 139/2025, illustra la disciplina del c.d. Bonus mamme, introdotto dal DL n. 95/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 118/2025.

Si evidenzia che il nuovo bonus deve essere richiesto da parte della lavoratrice madre, seguendo le indicazioni contenute nella suddetta circolare.

Si riporta di seguito una sintesi di quanto illustrato dall'Istituto.

#### **Requisiti di accesso**

In primo luogo, l'Istituto ricorda che l'articolo 6, comma 2, primo periodo, del DL n. 95/2025, dispone che: “ per l'anno 2025, alle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con due figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 40 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua ”.

Inoltre, il secondo periodo del medesimo comma 2 prevede che: “ La medesima somma è riconosciuta anche alle madri lavoratrici dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con più di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ”.

Pertanto, ai fini dell'accesso al nuovo bonus mamme le lavoratrici madri devono possedere, congiuntamente, i requisiti di seguito indicati.

#### **1) Numero di figli**

Le lavoratrici devono essere madri con due figli (compresi i figli adottati o in affidamento preadottivo) di cui il più piccolo di età inferiore a dieci anni, o madri con tre o più figli (compresi i figli adottati o in affidamento preadottivo) di cui il più piccolo di età inferiore a diciotto anni.

Il requisito relativo al numero dei figli deve sussistere alla data del 1° gennaio 2025 o si deve perfezionare entro il 31 dicembre 2025.

Se la lavoratrice possiede il requisito in argomento lo stesso si intende soddisfatto per l'intero anno, con esclusione dei periodi di sospensione della responsabilità genitoriale, o fino al compimento del decimo anno di età del secondo figlio o del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo nel caso di tre o più figli.

Se tale requisito si perfeziona in un momento successivo al 1° gennaio 2025, il bonus mamme spetta a partire dal mese in cui si perfeziona il requisito. In particolare, nel caso di nascita del secondo o successivo figlio nel corso dell'anno 2025, il requisito si cristallizza nel mese di nascita, non producendo alcuna decadenza dal diritto l'eventuale decesso del bambino o l'affidamento esclusivo di uno o più figli al padre.

Al fine della sussistenza del requisito non rilevano i figli per i quali è cessata la responsabilità genitoriale.

## 2) Attività di lavoro

Le lavoratrici madri devono essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato.

Il diritto all'erogazione del bonus mamme sussiste nei soli mesi di vigenza del rapporto di lavoro, con esclusione dei periodi di sospensione.

Per le lavoratrici madri con tre o più figli, il bonus mamme non è riconosciuto per i mesi in cui sussiste, anche in parte, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le lavoratrici con tre o più figli, titolari di contratto a tempo indeterminato, possono, infatti, accedere, fino al 31 dicembre 2026, all'esonero del 100 per cento dei contributi IVS per la quota posta a loro carico, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024.

Conseguentemente per tali lavoratrici, nel caso di trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, il diritto al bonus mamme cessa a decorrere dal mese di trasformazione del rapporto di lavoro. A tal proposito, l'Inps evidenzia che anche i rapporti di apprendistato rientrano nei contratti di lavoro a tempo indeterminato, poiché gli stessi devono considerarsi contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.

## 3) Requisito economico

Per accedere al bonus in esame è necessario che la somma dei redditi da lavoro rilevanti ai fini del calcolo delle imposte per l'anno 2025 sia pari o inferiore a 40.000 euro.

### Assetto e misura

L'importo del bonus mamme è pari a una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, di 40 euro mensili e le mensilità spettanti dal 1° gennaio 2025 fino alla mensilità di novembre, sono corrisposte nel mese di dicembre 2025, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2025.

Il bonus mamme sarà, pertanto, erogato nel mese di dicembre 2025, compatibilmente con la data di presentazione della domanda, o entro il mese di febbraio 2026 se presentata in tempo non utile all'erogazione di dicembre 2025 e, comunque, entro il 31 gennaio 2026, per un importo mensile di 40 euro per un massimo di 12 mensilità.

### Presentazione e gestione delle domande

Come anticipato in premessa, il beneficio è erogato a seguito di apposita domanda da parte della lavoratrice madre.

Il servizio per la presentazione della domanda è accessibile attraverso i seguenti canali:

- sito istituzionale [www.inps.it](http://www.inps.it), utilizzando la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS);
- Contact Center Multicanale, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla

tariffa applicata dai diversi gestori);

- Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Le domande devono essere presentate entro 40 giorni dalla data di pubblicazione della circolare in esame, ossia entro il 9 dicembre 2025. Le lavoratrici per le quali i requisiti si perfezionano successivamente a tale data, possono presentare la domanda entro il 31 gennaio 2026.

Successivamente alla presentazione della domanda è possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento, ove necessario.

All'atto di presentazione della domanda deve essere indicata la modalità di pagamento prescelta mediante accredito su rapporti di conto dotati di IBAN o bonifico domiciliato.

Per gli opportuni approfondimenti, si rinvia alla circolare in esame.

Infine, si segnala che l'Inps, con il successivo messaggio n. 3289/2025 , fornisce alcune precisazioni in merito alle modalità di presentazione delle domande del Bonus mamme 2025

## **S149-25 - Ministero del lavoro: sgravio contributivo per contratti di solidarietà industriali – anno 2025**

**Dal 30 novembre al 10 dicembre 2025 decorre il termine per l'inoltro delle domande di riduzione contributiva per contratti di solidarietà industriali relative all'anno 2025**

Il Ministero del lavoro ha comunicato, sul proprio portale istituzionale, che dal 30 novembre al 10 dicembre 2025 decorre il termine per l'inoltro delle domande di riduzione contributiva per contratti di solidarietà industriali relative all'anno 2025, attraverso l'applicativo web "sgravicdsonline".

L'applicativo è operativo dal 2 novembre al 10 dicembre di ogni anno per la precompilazione delle istanze ed è disponibile nel sito istituzionale del suddetto Dicastero, nella sezione dedicata "Decontribuzione contratti di solidarietà industriali" (ove è possibile consultare anche la normativa di riferimento), oppure accedendo direttamente alla pagina "Servizi lavoro".

## **LL.PP.44-25 - Appalti pubblici: dal 1° gennaio 2026 si applicheranno le nuove soglie comunitarie**

**Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L del 23 ottobre 2025 i regolamenti della Commissione che fissano i nuovi importi delle soglie per l'applicazione delle norme in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni**

Sono stati pubblicati, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (L del 23/10/2025), i regolamenti delegati che fissano le nuove soglie comunitarie in materia di appalti pubblici e concessioni.

I regolamenti, che entreranno in vigore il 12 novembre 2025 (ventesimo giorno successivo alla pubblicazione) e si applicheranno dal 1° gennaio 2026, sono i seguenti:

- Regolamento Comm. UE 22/10/2025, n. 2152, che modifica la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti nei settori ordinari;
- Regolamento Comm. UE 22/10/2025, n. 2150, che modifica la Direttiva 2014/25/UE sugli appalti nei settori speciali;
- Regolamento Comm. UE 22/10/2025, n. 2151, che modifica la Direttiva 2014/23/UE sulle concessioni.

### **Settori ordinari**

Le nuove soglie comunitarie [1] sono così modificate:

- 5.404.000 euro per gli appalti pubblici di lavori;
- 140.000 euro per gli appalti di forniture e servizi aggiudicati da amministrazioni centrali;
- 216.000 euro per gli appalti di forniture e servizi aggiudicati da amministrazioni non centrali.

Si ricorda che la soglia di 216.000 euro si applica anche agli appalti di forniture aggiudicati da autorità governative centrali operanti nel settore della difesa (diversi da quelli di cui al D.lgs. n. 208/2011), quando riguardano prodotti non menzionati nell'allegato III, Dir. 2014/24/UE).

Inoltre, vengono aggiornate anche le soglie di cui all'articolo 13, Dir.2014/24/UE, relative agli appalti di lavori e servizi sovvenzionati per oltre il 50% da amministrazioni aggiudicatrici:

- 5.538.000 euro per gli appalti di cui alla lettera a);
- 216.000 euro per gli appalti di cui alla lettera b).

### **Settori speciali [2]**

- 432.000 euro per gli appalti pubblici di servizi e forniture;
- 5.404.000 euro per gli appalti pubblici di lavori.

### **Concessioni [3]**

- 5.404.000 euro, soglia unica per tutte le concessioni

Di seguito i testi integrali dei regolamenti.

- [1] In modifica degli importi indicati all'articolo 4, par. 1 lett. a), b) e c), Dir 2014/24/UE.
- [2] In modifica degli importi indicati all'art 15, par.1, lett. a) e b), Dir. 2014/25/UE
- [3] In modifica dell'importo indicato all'art. 8, par. 1 Dir.2014/23/UE



2025/2150

23.10.2025

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/2150 DELLA COMMISSIONE**

**del 22 ottobre 2025**

**che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione per gli anni 2026-2027**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2014/115/UE <sup>(2)</sup> il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici <sup>(3)</sup> concluso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio. L'accordo sugli appalti pubblici modificato («accordo») è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. L'accordo si applica a ogni appalto pubblico il cui valore sia superiore o uguale agli importi («soglie») stabiliti nell'accordo stesso, che sono espressi in diritti speciali di prelievo.
- (2) Uno degli obiettivi della direttiva 2014/25/UE è consentire agli enti aggiudicatori che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell'accordo. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, la Commissione deve verificare ogni due anni che le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione di cui all'articolo 15, lettere a) e b), di tale direttiva corrispondano alle soglie stabilite nell'accordo. Dato che le soglie calcolate conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE sono diverse dalle soglie di cui all'articolo 15, lettere a) e b), di tale direttiva, tali soglie dovrebbero essere riviste.
- (3) L'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE prevede che ogni due anni la Commissione proceda alla revisione delle soglie, la quale entra in vigore il 1° gennaio. Di conseguenza, le soglie per il periodo 2026-2027 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2026.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/25/UE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 15 della direttiva 2014/25/UE è così modificato:

- (1) alla lettera a), «443 000 EUR» è sostituito da «432 000 EUR»;
- (2) alla lettera b), «5 538 000 EUR» è sostituito da «5 404 000 EUR».

<sup>(1)</sup> GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/25/oj>.

<sup>(2)</sup> Decisione 2014/115/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici (GU L 68 del 7.3.2014, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec/2014/115\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/dec/2014/115(1)/oj)).

<sup>(3)</sup> Protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici (GU L 68 del 7.3.2014, pag. 2, ELI: <http://data.europa.eu/eli/prot/2014/115/oj>).

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2025

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN



2025/2151

23.10.2025

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/2151 DELLA COMMISSIONE**

**del 22 ottobre 2025**

**che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle concessioni per gli anni 2026-2027**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2014/115/UE <sup>(2)</sup> il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici <sup>(3)</sup> concluso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio. L'accordo sugli appalti pubblici modificato («accordo») è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. L'accordo si applica a ogni appalto pubblico il cui valore sia superiore o uguale agli importi («soglie») stabiliti nell'accordo stesso, che sono espressi in diritti speciali di prelievo.
- (2) Uno degli obiettivi della direttiva 2014/23/UE è consentire agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell'accordo. Per garantire che la soglia delle concessioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE corrisponda alla soglia delle concessioni stabilita nell'accordo, è opportuno rivedere la soglia stabilita in tale direttiva.
- (3) L'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE prevede che ogni due anni la Commissione proceda alla revisione delle soglie, la quale entra in vigore il 1° gennaio. Di conseguenza, le soglie per il periodo 2026-2027 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2026.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/23/UE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, «5 538 000 EUR» è sostituito da «5 404 000 EUR».

<sup>(1)</sup> GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/23/oj>.

<sup>(2)</sup> Decisione 2014/115/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici (GU L 68 del 7.3.2014, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec/2014/115\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/dec/2014/115(1)/oj)).

<sup>(3)</sup> Protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici (GU L 68 del 7.3.2014, pag. 2, ELI: <http://data.europa.eu/eli/prot/2014/115/oj>).

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2025

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---



2025/2152

23.10.2025

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/2152 DELLA COMMISSIONE**

**del 22 ottobre 2025**

**che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione per gli anni 2026-2027**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2014/115/UE <sup>(2)</sup> il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici <sup>(3)</sup> concluso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio. L'accordo sugli appalti pubblici modificato («accordo») è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. L'accordo si applica a ogni appalto pubblico il cui valore sia superiore o uguale agli importi («soglie») stabiliti nell'accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.
- (2) Uno degli obiettivi della direttiva 2014/24/UE è consentire alle amministrazioni aggiudicatrici che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell'accordo. Per garantire che le soglie di cui all'articolo 4, lettere a), b) e c), della direttiva 2014/24/UE corrispondano alle soglie stabilite nell'accordo, è opportuno rivedere le soglie stabilite in tale direttiva. Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, le soglie di cui all'articolo 13 di tale direttiva dovrebbero essere allineate alle soglie stabilite all'articolo 4, lettere a) e c), della medesima direttiva.
- (3) L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE prevede che ogni due anni la Commissione proceda alla revisione delle soglie, la quale entra in vigore il 1° gennaio. Di conseguenza, le soglie per gli anni 2026 e 2027 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2026.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/24/UE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La direttiva 2014/24/UE è così modificata:

- (1) l'articolo 4 è così modificato:
  - (a) alla lettera a), «5 538 000 EUR» è sostituito da «5 404 000 EUR»;
  - (b) alla lettera b), «143 000 EUR» è sostituito da «140 000 EUR»;
  - (c) alla lettera c), «221 000 EUR» è sostituito da «216 000 EUR»;
- (2) all'articolo 13, il primo comma è così modificato:
  - (a) alla lettera a), «5 538 000 EUR» è sostituito da «5 404 000 EUR»;
  - (b) alla lettera b), «221 000 EUR» è sostituito da «216 000 EUR».

<sup>(1)</sup> GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/24/oj>.

<sup>(2)</sup> Decisione 2014/115/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici (GU L 68 del 7.3.2014, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec/2014/115\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/dec/2014/115(1)/oj)).

<sup>(3)</sup> GU L 68 del 7.3.2014, pag. 2, ELI: <http://data.europa.eu/eli/prot/2014/115/oj>.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2025

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---

## **N33-25 - Pubblicato il decreto legge “Sicurezza”**

**Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2025, il Decreto Legge n. 159 del 31 ottobre 2025, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile**

Si informa che il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2025, il Decreto Legge n. 159 del 31 ottobre 2025, con misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.

Si riporta di seguito una prima illustrazione degli aspetti tecnici di maggiore rilievo.

**Articolo 1 “Autorizzazione per la revisione delle aliquote di oscillazione e dei contributi in agricoltura da parte dell'INAIL”**

Sono stati inseriti dei criteri di accesso per il riconoscimento da parte dell'Inail del bonus per andamento infortunistico alle imprese: non hanno diritto al predetto bonus le imprese che, negli ultimi due anni, abbiano riportato sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'articolo 3, intitolato “Disposizioni in materia di attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto di badge di cantiere e di patente a crediti”, introduce l'obbligo di dotare il tesserino di riconoscimento — previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera u), e dall'articolo 26, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dall'articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136 — di un codice univoco anticontraffazione. Tale tesserino, utilizzato come badge di cantiere, dovrà essere reso disponibile al lavoratore anche in formato digitale.

L'obbligo si applica non soltanto al settore dell'edilizia, ma è esteso anche ad ulteriori ambiti di attività caratterizzati da un rischio più elevato, da individuarsi con decreto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

Viene demandato ad un ulteriore decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la definizione delle modalità di attuazione, anche con riferimento a specifiche misure di controllo e sicurezza nei cantieri, di monitoraggio dei flussi della manodopera, mediante l'impiego di tecnologie, e ai tipi di informazioni trattate. Sarà necessario monitorarne il testo (è previsto che verranno sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative), anche in considerazione dei territori dove le Casse edili già rilasciano il badge.

Nel medesimo articolo viene apportata una modifica sulla decurtazione dei crediti della patente in relazione alla sanzione per l'impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro. La decurtazione dei crediti (pari a 5) avverrà al momento della notificazione del verbale di accertamento emesso dai competenti organi di vigilanza, e non più a seguito del suo accertamento definitivo.

Vengono altresì modificati i contenuti della notifica preliminare che il committente dei lavori edili deve inviare prima dell'inizio dei lavori alle ASL, alle DTL ed in caso di lavori pubblici

al prefetto. In particolare, viene rivisto il punto 12, relativo all'identificazione delle imprese già selezionate: andranno specificate le imprese che operano in regime di subappalto .

Si segnala infine che l'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'orientare la propria attività di vigilanza, disporrà in via prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato e che nei contenuti della notifica preliminare vengano specificati i dati delle imprese che operano in regime di subappalto.

All' articolo 5 "Interventi in materia di prevenzione e di formazione" , è stata inserita la previsione che autorizza l'Inail a promuovere, con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio dell'Istituto, interventi di sostegno rivolti in particolare alle micro, piccole e medie imprese, per l'acquisto e l'adozione nell'organizzazione aziendale di dispositivi di protezione individuale caratterizzati da tecnologie innovative e sistemi intelligenti .

Per quanto riguarda la revisione delle condizioni e delle modalità di accertamento della tossicodipendenza e dell'alcol dipendenza , è stata introdotta la previsione secondo cui, qualora non si pervenga a un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, sentite le parti sociali, il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del Lavoro, è autorizzato a intervenire con proprio decreto.

L'articolo 51 è stato modificato: i commi 8 e 8-bis sono stati armonizzati in merito alla comunicazione dei nominativi degli RLST agli organi di vigilanza. La comunicazione prevista dal comma 8-bis, a cura degli organismi paritetici, comprende anche i nominativi delle aziende alle quali è stata fornita attività di consulenza e monitoraggio con esito positivo .

All'articolo 6 " Accordo Stato-Regioni su soggetti accreditati alla formazione" , è previsto che i requisiti di accreditamento dei soggetti formatori vengano stabiliti con Accordo Stato Regioni, previa consultazione delle parti sociali, avvalendosi dell'Inail e che i requisiti debbano riferirsi alla competenza e certificata esperienza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, all'adeguata organizzazione, nonché alle risorse dei soggetti che erogano la formazione.

L'articolo 8 " Erogazione di borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali" introduce la possibilità per l'Inail di erogare borse di studio ai superstiti dei lavoratori deceduti a causa di infortuni sul lavoro . Tale previsione si collega a quanto stabilito dalle parti sociali edili nel verbale di accordo dell'8 ottobre scorso.

All' articolo 10 "Disposizioni in materia di norme UNI" è previsto che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuova la stipula di convenzioni tra l'INAIL e l'Ente nazionale di normazione (UNI), per la consultazione gratuita delle norme tecniche di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e delle altre norme di particolare valenza per i temi della salute e della sicurezza sul lavoro. Agli oneri si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio dell'INAIL.

Al comma 5 dell' articolo 13 "Disposizioni per l'efficientamento e la semplificazione dei controlli in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" è stata introdotta la previsione secondo la quale gli amministratori di società devono comunicare il proprio domicilio digitale che non può corrispondere a quello della società, inadempimento assistito dalla sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile (sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro) , in misura raddoppiata.

Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico.

L'articolo 14 "Disposizioni per favorire l'occupazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il Sistema informativo per l'Inclusione sociale e lavorativa" introduce l'obbligo, a partire dal 1 gennaio 2026, per i datori di lavoro privati che chiedono benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, per l'assunzione di personale alle proprie dipendenze, di pubblicare la disponibilità della posizione di lavoro sul Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL). Vengono demandate ad un decreto le modalità attuative, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative

Viene inserita la previsione secondo la quale i lavoratori stranieri, che fanno corsi di formazione nel paese di origine, sono iscritti sul SIISL tramite i soggetti citati all'articolo 23, comma 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, tra i quali sono richiamate le organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, secondo modalità previste da un decreto (da adottarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore del provvedimento).

All'articolo 15 "Rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni" viene prevista l'adozione da parte del Ministero del Lavoro, d'intesa con l'Inail, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di linee guida per l'identificazione, il tracciamento e l'analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di quindici dipendenti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità attraverso le quali le imprese comunicano i dati aggregati relativi agli eventi segnalati come mancati infortuni e le azioni correttive o preventive intraprese per il miglioramento della sicurezza, nonché i criteri utili alla predisposizione annuale di un rapporto di monitoraggio nazionale sui mancati infortuni, anche ai fini della definizione di interventi formativi e di sostegno tecnico alle imprese.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possono essere individuati ulteriori strumenti di incentivazione economica o premiale, anche mediante bandi o programmi di formazione cofinanziati dall'INAIL, volti a sostenere le imprese che adottano o implementano modelli organizzativi avanzati di gestione della sicurezza e di tracciamento dei mancati infortuni.

Articolo 17 "Sorveglianza sanitaria e promozione della salute" viene modificato l'articolo 41 sulla Sorveglianza sanitaria con l'aggiunta di una nuova lettera al comma 2:

« e-quater) visita medica, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzata alla verifica che il lavoratore non si trovi sotto effetto delle predette sostanze, per le attività lavorative ad elevato rischio infortuni individuate ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125 e dell'articolo 125 del Decreto Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia controlli relativi all'assunzione di alcool e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive».

Viene inoltre modificato il TUSL all'articolo 51 sugli organismi paritetici. Tali organismi possono adottare iniziative finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria da parte delle imprese fino a 10 addetti e dei lavoratori aderenti al sistema della bilateralità, mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali, anche nell'ottica di potenziamento multidisciplinare della medicina del territorio, ovvero mediante convenzione con medici competenti. La convenzione può prevedere l'uso da parte delle aziende sanitarie locali dei proventi delle sanzioni che ASL ed INL ammettono a pagare in sede amministrativa una

somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Al di là della formulazione poco chiara in italiano, la nuova previsione risulta in linea con il progetto sperimentale di sorveglianza sanitaria di cui all'Accordo delle parti sociali edili del marzo 2022.

## **N34-25 - DL Sicurezza: commento Confindustria**

**Confindustria ha elaborato, in collaborazione con Ance, una nota di dettaglio che si sofferma sulle nuove disposizioni di maggior interesse per le imprese introdotte dal decreto legge "Sicurezza"**

Si fa seguito alla notizia N33-25, dal titolo "Pubblicato il decreto legge "Sicurezza"", per informare che Confindustria ha elaborato, in collaborazione con Ance, una nota che si sofferma sulle disposizioni di maggior interesse per le imprese introdotte dal predetto decreto.

Il testo contiene numerose disposizioni in materia di salute e sicurezza, frutto di un confronto che ha consentito di mitigare le criticità inizialmente presenti nel documento e di evitare l'introduzione di previsioni non condivisibili.

Si rimanda al testo della nota per maggiori dettagli, evidenziando che Ance seguirà l'evoluzione dell'iter legislativo.



Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159

Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza  
sul lavoro e in materia di protezione civile

Nota di Aggiornamento

Novembre 2025

## Abstract

Il decreto legge 31 ottobre 2025, n. 159, da tempo annunciato dal Governo, contiene numerose disposizioni in materia di salute e sicurezza, frutto di un confronto che ha consentito di mitigare le criticità inizialmente presenti nel documento e di evitare l'introduzione di previsioni non condivisibili (come nel caso della disciplina penalistica dell'omicidio sul lavoro, proposta dal Ministero della giustizia, o della nuova regolazione degli ambienti confinati o, ancora, della valutazione dei rischi riferita alla violenza ed alle molestie).

Numerosi gli interventi positivi: il miglioramento del bonus INAIL per andamento infortunistico, il finanziamento di interventi di formazione attraverso i fondi interprofessionali, la promozione da parte dell'INAIL dell'adozione di DPI caratterizzati da tecnologie innovative, l'inserimento del percorso formativo dei lavoratori nel SIISL, la previsione di un nuovo accordo Stato-Regioni per la revisione dei criteri dell'accreditamento regionale dei soggetti formatori, la consultazione gratuita delle norme UNI relative alla salute e sicurezza sul lavoro.

Il provvedimento contiene alcune disposizioni di cui dovrà essere seguito l'*iter* nella conversione in legge, essendo ancora presenti criticità applicative o interpretative (come nel caso della limitazione del bonus Inail per andamento infortunistico alle imprese che non hanno registrato condanne definitive per violazioni gravi in materia di salute e sicurezza); stessa attenzione per i numerosi decreti attuativi (come nel caso della pubblicazione delle vacancies nel SIISL).

Alcune disposizioni sono obiettivamente incidenti sulla doverosa lotta al lavoro sommerso, come nel caso della regolazione del lavoro nero in ambiti nei quali si registra il ricorso ad appalti e subappalti o a particolare rischio.

Il commento si sofferma sulle disposizioni di maggior interesse per le imprese.

## Sommario

<b>Abstract</b>	<b>1</b>
<b>1. Premessa</b>	<b>3</b>
<b>2. Benefici economici alle imprese: incremento del bonus INAIL per andamento infortunistico</b>	<b>3</b>
<b>3. Interventi per l'agricoltura</b>	<b>5</b>
<b>4. Interventi in materia di appalti e di vigilanza</b>	<b>5</b>
<b>5. Interventi di modifica al Dlgs 81/2008</b>	<b>7</b>
<b>6. Interventi relativi alla formazione</b>	<b>10</b>
<b>7. Misure relative alla sorveglianza sanitaria</b>	<b>10</b>
<b>8. Promozione della cultura della sicurezza attraverso l'analisi dei near miss e libera consultazione delle norme UNI relative alla sicurezza sul lavoro</b>	<b>12</b>
<b>9. Estensione della tutela assicurativa all'infortunio in itinere per gli studenti in PCTO</b>	<b>13</b>
<b>10. Incremento delle prestazioni INAIL</b>	<b>13</b>
<b>11. Disposizioni per favorire l'occupazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il Sistema informativo per l'Inclusione sociale e lavorativa</b>	<b>14</b>
<b>12. Organizzazioni di volontariato della protezione civile</b>	<b>15</b>

## 1. Premessa

Il Governo, nel Consiglio dei Ministri n. 147 del 28 ottobre, ha approvato un decreto legge (pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2025](#)) che contiene numerose disposizioni in materia di salute e sicurezza, esito di un iter piuttosto complesso e caratterizzato da un primo coinvolgimento delle parti sociali nel corso del quale sono state raccolte istanze e contrarietà e, poi, da un intenso lavoro che ha consentito di intervenire sui tanti aspetti critici di volta in volta emersi.

Alla fine, il provvedimento si presenta sostanzialmente privo di rilevanti interventi negativi, con qualche previsione che si proverà a modificare o inserire nel percorso parlamentare.

Confindustria aveva chiesto, ad esempio, un deciso passo avanti in vista del pieno ricorso alle tecnologie innovative per la sicurezza attraverso la modifica dell'art. 4 della legge n. 300/1970 per escludere le tecnologie innovative per la sicurezza dall'obbligo di accordo o dall'autorizzazione dell'Ispettorato, ma il Ministero ha addirittura espresso formalmente il parere negativo del Governo.

L'altro aspetto (negativo) di rilievo è la mancanza del finanziamento annunciato di circa **600 mln €** per la prevenzione, posto che tutti gli interventi sono realizzati con le risorse dell'Inail, quindi delle imprese.

## 2. Benefici economici alle imprese: incremento del bonus INAIL per andamento infortunistico

In tema di **benefici economici alle imprese**, l'**articolo 1** autorizza l'Inail ad "*effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, nel rispetto dell'equilibrio della gestione tariffaria*". In altre parole, l'Istituto – previo apposito decreto del Ministro del lavoro - è autorizzato ad incrementare il *bonus* (non il *malus*) per andamento infortunistico (art. 19 e 20 delle modalità di applicazione della tariffa Inail), al quale consegue la riduzione dei premi Inail per le imprese che registrano un andamento infortunistico migliore della media del settore.

Si tratta di una previsione assolutamente positiva ed in linea con le richieste di Confindustria.

Il Governo, tuttavia, ha ritenuto di condizionare il riconoscimento dell'oscillazione all'assenza, nei due anni precedenti, di sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di salute e sicurezza. In attesa della interoperabilità delle banche dati, l'autorità

giudiziaria dovrebbe comunicare all'Inail le sentenze definitive e si dovrebbe emanare un decreto ministeriale per la regolazione di questi aspetti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Si ritiene che tale condizione sia impropria dal momento che l'oscillazione non è un beneficio per le aziende virtuose, ma una forma di sconto legato alla mancata produzione di oneri conseguenti a infortuni, in una logica tipicamente assicurativa, che nulla ha a che fare con la virtuosità delle aziende in tema di salute e sicurezza sul lavoro sul versante sanzionatorio.

Inizialmente, l'esclusione era legata all'aver riportato *“negli ultimi cinque anni sanzioni per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro”*. In questo caso, tutte le aziende che fossero state semplicemente destinatarie di provvedimenti sanzionatori (nei cinque anni precedenti) sarebbero state escluse.

Confindustria, in collaborazione con Ance, è intervenuta ripetutamente per segnalare la non condivisibilità, l'incoerenza della condizione rispetto al meccanismo assicurativo e le possibili soluzioni.

Nella versione finale, la disposizione è stata modificata, facendo riferimento non più alla contestazione di gravi violazioni ma alla emanazione di sentenze definitive di condanna (sempre per gravi violazioni). Tale novità è senz'altro più cautelativa in quanto (tranne l'omessa valutazione dei rischi, colpita dalla sanzione dell'arresto) tutte le violazioni in materia di salute e sicurezza (colpite da arresto o ammenda)<sup>1</sup> possono essere sanate attraverso il meccanismo della prescrizione (Dlgs 758/1994), con conseguente estinzione della contravvenzione e archiviazione del procedimento (art. 24 del Dlgs 758/1994).

Altro versante critico della previsione è il fatto che *“agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio dell'Istituto”*. I **600 mln €** in origine annunciati, che avrebbero dovuto finanziare questa misura (e che, in realtà, potrebbero essere poco più di **500 mln €**), sono in realtà prelevati dal bilancio dell'Inail, e quindi finanziati dalle imprese senza un intervento finanziario esterno all'INAIL. C'è poi da capire come concretamente si rinverranno tali risorse: secondo la logica ordinaria di costruzione della tariffa, esse dovrebbero derivare dalla capienza assicurata dai premi versati dalle aziende (quindi, in teoria, dovrebbe essere un onere caricato sulla attuale tariffa, con teorico incremento dei premi); in realtà, visto il

---

<sup>1</sup> Materia in cui l'interesse alla regolarizzazione delle violazioni, e alla correlativa tutela dei lavoratori, è di gran lunga prevalente rispetto all'applicazione della sanzione penale (Corte cost., sent. n. 19/1988)

poderoso avanzo annuale, è da quel cespite (peraltro di portata variabile) che dovrebbero rinvenirsi le risorse.

Sul piano operativo, vi sono forti dubbi sulla concreta applicabilità della disposizione, tanto che per l'adozione del decreto attuativo è stato previsto il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Confindustria proseguirà la propria azione nell'auspicio di eliminare completamente la previsione relativa all'esclusione e chiarire la esatta provenienza delle risorse per l'incremento del *bonus*.

### 3. Interventi per l'agricoltura

In tema di **agricoltura**, all'**articolo 1** si prevede la revisione dei contributi, nel rispetto dell'equilibrio della specifica gestione tariffaria. All'**articolo 2**, si valorizza la rete del lavoro agricolo di qualità con finanziamenti a carico dell'Inail per progetti di prevenzione previsti dall'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. All'**articolo 11** si prevede, *pro futuro*, che l'anticipazione della gestione industria alla gestione agricoltura non sarà più produttiva di interessi. Si tratta di una disposizione che Confindustria ha contestato poiché le anticipazioni volte a supportare il disavanzo pluriennale della gestione agricoltura sono distratte dalle finalità di investimento a garanzia delle riserve tecniche dell'Inail, quindi necessariamente produttive di interessi.

### 4. Interventi in materia di appalti e di vigilanza

In tema di **appalti**, di rilievo le numerose previsioni dell'**articolo 3** relativo al rafforzamento della vigilanza, al tesserino di cantiere e alla patente a crediti, con modifica dell'articolo 27 del Dlgs 81/2008. Partendo dall'orientamento prioritario della vigilanza agli ambiti nei quali è più frequente il ricorso allo strumento dell'appalto e del subappalto (anche ai fini del rilascio dell'attestato di iscrizione nella cd Lista di conformità INL - art. 29 DL 19/2024), la norma introduce l'obbligo di dotare i lavoratori di badge di cantiere (anche in formato digitale) per tutte le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto o subappalto (a prescindere dalla natura edile o meno dei lavori o dell'inquadramento previdenziale o dal CCNL applicato) e per le imprese che svolgono attività in ambiti a rischio elevato (da individuare con DM, sentite le organizzazioni di rappresentanza).

La disposizione demanda ad un successivo decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, la definizione delle modalità di attuazione, anche con riferimento a specifiche misure di controllo e sicurezza nei cantieri e di monitoraggio dei flussi della manodopera, mediante l'impiego di tecnologie e ai tipi di informazioni trattate. Il provvedimento dovrà tener conto delle buone pratiche già sperimentate, ad esempio nei cantieri edili ove, per alcune fattispecie, è già in atto il rilascio di badge da parte delle Casse Edili.

In tema di **contrasto al lavoro nero** (condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del DL 22 febbraio 2002, n. 12, con riferimento all'assenza della preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro), il medesimo articolo 3 del decreto legge prevede che la decurtazione del punteggio dalla patente a crediti avviene sulla base della semplice notifica del verbale di accertamento (e non della previa sentenza penale di condanna definitiva, come previsto per tutte le altre ipotesi di decurtazione del punteggio della patente a crediti).

Vengono altresì modificati i contenuti della notifica preliminare che il committente dei lavori edili deve inviare prima dell'inizio dei lavori alle ASL, alle DTL e, in caso di lavori pubblici, al prefetto. In particolare, viene rivisto il punto 12, relativo all'identificazione delle imprese già selezionate: andranno infatti specificate le imprese che operano in regime di subappalto.

Con riferimento al **potenziamento dell'attività di vigilanza (articoli 4, 12, 13 e 16)**, si prevede l'incremento degli organici di INL, nucleo Carabinieri dell'Ispettorato del lavoro e Inail. Si prevedono, inoltre, ulteriori misure in favore del personale, anche mediante l'utilizzo delle risorse anche per le prestazioni aggiuntive per il personale di vigilanza dei dipartimenti di prevenzione territoriale del SSN e la stabilizzazione del personale medico INAIL.

Nel testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, all'art. 13 non figura la previsione relativa alla individuazione dell'INAIL come autorità destinataria del rapporto ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 689/1981, prevista in versioni precedenti del decreto.

Va evidenziata la disposizione, introdotta nelle ultime versioni del testo del decreto-legge, secondo la quale (**art. 13, comma 3**) gli **amministratori di società** devono comunicare il proprio domicilio digitale che non può corrispondere a quello della società (art. 14, comma 5). L'inadempimento all'obbligo è assistito dalla sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile (sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro), in misura raddoppiata.

Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico.

## 5. Interventi di modifica al Dlgs 81/2008

Il provvedimento **modifica alcune disposizioni del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81**, oltre a quelle già richiamate inerenti alla cd patente a crediti.

L'**articolo 5** del decreto-legge modifica:

- l'**articolo 6**, prevedendo che il componente della Commissione consultiva permanente in rappresentanza di ANMIL ed i tre esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale partecipano ai lavori della stessa Commissione senza diritto di voto (il fine sembra essere quello di non ledere il principio del tripartitismo che presidia la composizione della Commissione consultiva permanente);
- l'**articolo 11**, prevedendo che:
  - o a regime (a decorrere dal 2026) l'INAIL – fermo restando l'equilibrio finanziario - versa al Fondo sociale per la formazione presso il Ministero del lavoro un importo annuale non inferiore a **35 mln €** per iniziative volte alla promozione della cultura della salute e sicurezza, anche attraverso la formazione (anche dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza)
  - o a regime, l'INAIL promuove interventi in materia prevenzionale, attraverso l'impiego dei Fondi interprofessionali, in particolare in settori a maggior rischio come logistica, costruzioni e trasporti
  - o a regime, l'INAIL promuove interventi di sostegno per l'acquisto e l'adozione nell'organizzazione aziendale di dispositivi di protezione individuale caratterizzati da tecnologie innovative e sistemi intelligenti
  - o a regime, l'INAIL promuove campagne formative e informative per la diffusione della cultura della sicurezza nelle scuole (con particolare riferimento al tema degli infortuni *in itinere*).
- l'**articolo 15**, al quale si aggiunge, tra le misure generali di prevenzione, la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Su questa previsione occorre soffermarsi perchè costituisce uno dei punti più critici che Confindustria ha dovuto affrontare nel confronto con il sindacato ed il Governo. La richiesta del sindacato era di inserire i rischi da violenza e molestie tra quelli previsti all'art. 28, ossia nella valutazione dei rischi (al pari, ad es., dello stress lavoro-correlato). Confindustria ha argomentato le motivazioni per le quali non condivide tale soluzione, evidenziando – in prima battuta – l'indefinitezza dei concetti di molestie e

violenza (tenendo conto sia delle proposte di legge presenti in Parlamento sia della recente Convenzione OIL n. 190) oltre alla natura dolosa dei comportamenti. Il Ministero del lavoro, prima, ed il Governo, poi, tenendo conto della posizione di Confindustria, non hanno inserito le molestie e la violenza nella valutazione dei rischi ma ne fanno una misura generale di tutela, da affrontare attraverso misure di prevenzione, che potranno andare dagli accordi contrattuali fin qui stipulati ad ogni livello ad iniziative formative e informative a reazioni adeguate sul piano disciplinare. Evidente, quindi, che se il legislatore avesse voluto inserire i temi di violenza e molestie nella valutazione dei rischi lo avrebbe fatto; ma così non è.

- **l'articolo 37**, prevedendo
  - il riferimento alla contrattazione collettiva per l'individuazione delle modalità di aggiornamento periodico della formazione per le aziende che occupano meno di 15 lavoratori (qui si pone un dubbio con riferimento alla competenza delle Regioni in materia di formazione)
  - che le competenze acquisite dal lavoratore per effetto dei corsi di formazione vengano registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore e nel SIISL, iscrizione che consente al datore di lavoro di programmare gli interventi formativi (avendo finalmente contezza della formazione pregressa del lavoratore) e agli organi di vigilanza di verificare l'adempimento dell'obbligo formativo. Si tratta di una previsione che dovrebbe supportare le imprese nell'evitare la ripetizione di percorsi formativi e di conoscere il tipo di formazione in possesso dei lavoratori (anche in fase assuntiva), in qualche modo superando la questione dell'obbligo di completare la formazione prima della adibizione alle mansioni specifiche ovvero supportando l'iniziativa formativa prima della assunzione.
- **l'articolo 41**, dove si prevede la revisione degli accordi Stato-Regioni sulla sorveglianza sanitaria per alcool e droga entro il 31 dicembre 2026, previa consultazione delle parti sociali. Se il termine non sarà rispettato, potrà intervenire un decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro.
- **l'articolo 51**, dove
  - viene soppresso l'obbligo per gli organismi paritetici di comunicare il nominativo del RLST agli organi di vigilanza;
  - viene integrato il contenuto della comunicazione che gli organismi paritetici fanno ad Inail ed organismi di vigilanza con i dati relativi alle aziende a cui è stata erogata la consulenza e il monitoraggio con esito positivo

- l'**articolo 77**, dove si prevede – in tema di cura dei DPI - che il datore di lavoro cura le condizioni di igiene non solamente dei DPI, ma anche di *“specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi”*<sup>2</sup>.
- l'**articolo 113** dove, In materia di scale, si prevede la sostituzione del comma 2, attualmente riferito alle scale a pioli di altezza superiore a 5 metri. La nuova formulazione introduce i requisiti relativi alle scale verticali permanenti, di altezza superiore a 2 metri e con inclinazione superiore a 75 gradi, fissate a un supporto e utilizzate come mezzo di accesso ai luoghi di lavoro.
- L'**articolo 115**, in quanto viene interamente sostituito l'articolo che riguarda i sistemi di protezione contro le cadute dall'alto. Nei lavori in quota, ossia nelle attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, devono essere privilegiate le misure di protezione collettiva rispetto a quelle di protezione individuale. Tra le misure di protezione collettiva sono esplicitamente indicati i **parapetti** e le **reti di sicurezza**.

Qualora non sia possibile adottare sistemi di protezione collettiva, devono essere impiegati, nel rispetto della normativa vigente, i **sistemi di protezione individuale di trattenuta**, di **posizionamento sul lavoro** e di **accesso e posizionamento mediante funi**.

Rientrano tra i sistemi di protezione individuale anche quelli di **arresto caduta**, che tuttavia non devono essere scelti in via prioritaria rispetto ai precedenti.

I sistemi costituiti da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento, dovranno essere assicurati ad un punto di ancoraggio sicuro.

---

<sup>2</sup> Il legislatore appare aver ripreso la giurisprudenza secondo la quale “la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c.” (da ultimo, Cass., 27 marzo 2025, n. 8152).

## 6. Interventi relativi alla formazione

In tema di **formazione**, l'**articolo 6** prevede che, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, un accordo in Conferenza Stato-Regioni, previa consultazione delle parti sociali, disciplina criteri e requisiti dell'accreditamento dei soggetti formatori presso le Regioni, riferiti alla competenza, all'esperienza, all'organizzazione ed alle risorse disponibili. La disposizione è mirata anche a superare la previsione contenuta nell'Accordo Stato-Regioni del 2025 secondo cui l'accreditamento deve essere richiesto in ciascuna Regione.

Nonostante il testo poco chiaro, l'iniziativa potrebbe affrontare anche la questione relativa alla individuazione dei requisiti per l'iscrizione dei soggetti formatori nell'elenco richiamato nella prima parte dell'Accordo Stato-Regioni.

## 7. Misure relative alla sorveglianza sanitaria

Il provvedimento incide anche sulla **sorveglianza sanitaria (articolo 17)** intervenendo sugli articoli 20, 25, 39 e 41 del Dlgs 81/2008.

In particolare, si incarica il medico competente di fornire ai lavoratori informazioni sull'importanza della prevenzione oncologica, promuovendo l'adesione ai programmi di screening oncologici previsti dai livelli essenziali di assistenza (LEA) ed informando le lavoratrici e i lavoratori sulla loro finalità e utilità.

In precedenti versioni del testo, era previsto che il medico collaborasse anche alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di Total Worker Health (TWH) secondo un approccio che integra la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e la promozione della salute, anche secondo i principi della responsabilità sociale.

Confindustria ha chiesto di eliminare la previsione in quanto la logica del TWH, per quanto astrattamente condivisibile, sconta una visione diversa della funzione sanitaria e rende necessarie profonde modifiche alla normativa in tema di sorveglianza sanitaria (in quanto l'attività del medico non è più limitata ai casi previsti dalla legge) e di privacy (in quanto estende la conoscenza a tutti i dati sanitari dei lavoratori, a prescindere dal tema dell'idoneità alle mansioni specifiche). Esso, inoltre, genera rilevanti questioni inerenti al giudizio di idoneità, in quanto esteso alla totalità delle condizioni di salute del lavoratore.

Ancora, integrando l'art. 41, si introduce all'interno della sorveglianza sanitaria una nuova visita (effettuata prima o durante il turno lavorativo) *“in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di alcol o di sostanze*

*stupefacenti o psicotrope, finalizzata alla verifica che il lavoratore non si trovi sotto effetto delle predette sostanze*". La disposizione riguarda espressamente le attività ad alto rischio richiamate dalla legge (art. 15 della legge n. 125/2001 e art. 125 del DPR 109/1990) e conferma il rispetto delle disposizioni relative ai controlli fissate dagli attuali Accordi Stato-Regioni in attesa della prevista revisione degli stessi.

Il dubbio sulla corretta lettura della disposizione è generato dal fatto che la norma non precisa se il "*ragionevole motivo*" sorga in capo al medico nel corso della propria attività o al datore di lavoro. Nella prima ipotesi, il fatto che la visita sia finalizzata a verificare che il lavoratore non si trovi "*sotto l'effetto*" di quelle sostanze sembrerebbe far escludere questioni legate alla condizione di dipendenza; quindi, la verifica sembra legata a fatti estemporanei, dei quali, però, il medico non può rendersi conto se non casualmente nell'effettuare la sorveglianza sanitaria. Nella seconda ipotesi, il datore di lavoro, in caso di dubbio, sembrerebbe obbligato a chiedere l'intervento del medico, ma anche questa lettura sarebbe incoerente data l'esigenza di immediatezza della visita e la considerazione che il medico competente non è normalmente presente in azienda. Inoltre, questa seconda lettura genererebbe il problema circa la legittimità dell'adozione da parte del datore di lavoro di tutte le misure a tutela del lavoratore in attesa del giudizio del medico.

Deve, comunque, restare fermo quanto già previsto dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di allontanamento dal luogo di lavoro e di eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei lavoratori che si trovino sotto l'effetto di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Sempre in tema di sorveglianza sanitaria, con una previsione piuttosto oscura, si integra l'art. 51 del Dlgs 81/2008 prevedendo che, gli organismi paritetici "*delle imprese fino a 10 lavoratori*" e dei "*lavoratori aderenti al sistema della bilateralità*" (previsioni di difficile intelligibilità) possono adottare iniziative per favorire l'assolvimento della sorveglianza sanitaria mediante convenzione con il SSN o con i medici competenti.

Si prevede, inoltre, che nell'ambito della contrattazione collettiva, a valere sulle risorse allo scopo destinate, possono essere introdotte misure idonee a sostenere iniziative di promozione della salute nei luoghi di lavoro e a garantire ai lavoratori la fruizione di permessi retribuiti per effettuare, durante l'orario di lavoro, gli screening oncologici inclusi nei programmi di prevenzione del Servizio sanitario nazionale.

L'originaria previsione secondo la quale la realizzazione di programmi strutturati di prevenzione può valere ai fini della riduzione del tasso medio per prevenzione ai fini del premio INAIL (cd OT23) è stata eliminata nel testo finale probabilmente perché il modello OT23 (al punto C5) valorizza già l'iniziativa dell'azienda che ha attuato un

accordo/protocollo con una struttura sanitaria per un'attività di prevenzione dell'insorgenza di malattie cardiovascolari e/o di tumori nei lavoratori.

## 8. Promozione della cultura della sicurezza attraverso l'analisi dei near miss e libera consultazione delle norme UNI relative alla sicurezza sul lavoro

Il provvedimento interviene a valorizzare la **cultura della sicurezza** mediante l'attenzione ai *near miss* (**articolo 15**), che si sostanzia nella individuazione di linee guida per la identificazione, il tracciamento e l'analisi dei mancati infortuni, la segnalazione degli stessi (la norma non precisa a chi debbano essere trasmessi i dati aggregati) e l'indicazione delle azioni correttive adottate.

Ricordiamo che l'Inail prevede lo sconto del premio assicurativo (con il bonus per prevenzione, cd modello OT23) laddove l'azienda abbia adottato un sistema di rilevazione dei mancati infortuni e attui le misure migliorative idonee a impedire il ripetersi degli eventi rilevati.

Si segnala che alcuni enti formativi del sistema Confindustria, tra cui il Formedil l'ente bilaterale nazionale dell'edilizia, hanno già sviluppato progetti con Inail sulla gestione dei *near miss* e molti contratti (come, ad esempio, quelli di Federchimica e Federmeccanica) contemplano l'attenzione ai *near miss*.

In secondo luogo, all'articolo 10, si prevede – su espressa richiesta di Confindustria – la possibilità di consultare gratuitamente le norme UNI “*di cui al Dlgs 81/2008*” e le altre norme tecniche “*di particolare valenza per i temi della salute e della sicurezza sul lavoro*”. L'UNI elaborerà un bollettino da pubblicare nel sito internet del Ministero del lavoro. In realtà la nostra richiesta era finalizzata alla libera disponibilità di tali norme e non alla semplice consultazione; la creazione di un bollettino sembrerebbe opportunamente andare nella direzione da noi auspicata.

## 9. Estensione della tutela assicurativa all'infortunio in itinere per gli studenti in PCTO

Quanto agli **interventi a favore degli studenti** che partecipano ad occasioni di orientamento lavorativo nelle aziende, l'**articolo 7** estende la copertura assicurativa al percorso abitazione-luogo di lavoro.

Il medesimo articolo dispone che le convenzioni tra la scuola e l'impresa ospitante non possano prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni che, secondo il DVR dell'impresa ospitate, sono ad elevato rischio.

La disposizione non considera che, normalmente, lo studente non dovrebbe essere adibito a "*mansioni lavorative*", vista la prevalente finalità di orientamento. Il riferimento alla convenzione sembra, quindi, aprire la strada anche alla individuazione delle attività che svolgerà lo studente in azienda. Laddove si dovesse precisare che lo studente non sarà adibito ad alcuna lavorazione, verrebbe meno la conseguente equiparazione dello studente al lavoratore e prevarrebbe il ruolo di semplice visitatore (con effetti sulla determinazione degli obblighi in tema di salute e sicurezza). Il contenuto della convenzione, quindi, risulta ancor più importante a questi fini, considerato che il legislatore non ha accolto l'istanza di Confindustria di distinguere formalmente il PCTO nel quale lo studente riceve esclusivamente l'orientamento e quello nel quale, invece, partecipa in qualche modo all'attività lavorativa.

Su questa richiesta torneremo a sollecitare sia il Ministero del lavoro che quello dell'Istruzione e del merito.

## 10. Incremento delle prestazioni INAIL

Il provvedimento interviene anche su alcune **prestazioni INAIL a favore dei lavoratori**.

In particolare, si prevede:

- a) l'erogazione di borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali (**articolo 8**) (gli oneri sono sostenuti mediante riduzione di altri fondi nel limite di 26 mln € annui)
- b) l'adeguamento dei limiti di età per l'assegno di incollocabilità erogata dall'INAIL (**articolo 9**) (misura non finanziata con risorse INAIL).

L'aggiornamento dell'indennizzo del danno biologico, previsto nel corso dei lavori, non è stato confermato nella versione definitiva pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

## 11. Disposizioni per favorire l'occupazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il Sistema informativo per l'Inclusione sociale e lavorativa

L'**articolo 14** introduce una rilevante novità in tema di collocamento, in quanto prevede che *“i datori di lavoro privati che chiedono benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, per l'assunzione di personale alle proprie dipendenze pubblicano la disponibilità della posizione di lavoro sul Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48”*.

Sempre tramite il sistema SIISL è possibile effettuare le comunicazioni obbligatorie (all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510).

Il SIISL espone gli esiti della verifica dei dati autocertificati dall'utente iscritto e li rende disponibili al datore di lavoro che lo assume.

Le Agenzie per il Lavoro sono tenute alla pubblicazione sul SIISL di tutte le posizioni di lavoro che gestiscono e, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, possono accedere alla piattaforma SIISL per individuare i candidati idonei rispetto alle posizioni lavorative pubblicate.

Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del decreto-legge, saranno individuate le modalità attuative della norma con decreto ministeriale, sentite le parti sociali e la Conferenza Stato-Regioni.

È stata inserita la previsione secondo la quale i lavoratori stranieri, che fanno corsi di formazione nel paese di origine, sono iscritti sul SIISL tramite i soggetti citati all'articolo 23, comma 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, tra i quali sono richiamate le organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, secondo modalità previste da un decreto da adottarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore del provvedimento.

## 12. Organizzazioni di volontariato della protezione civile

L'**articolo 18** del provvedimento, modificando gli articoli 2 e 3 del Dlgs 81/2008, detta una disciplina speciale (in deroga al medesimo decreto legislativo) per le organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e i volontari dei vigili del fuoco.

In particolare, per *“organizzazione di protezione civile”* vengono intese le *“organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale e le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile iscritte nell’elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all’articolo 34 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1”*.

Per quanto comprensibile, si evidenzia la disposizione secondo la quale *“l’applicazione delle disposizioni del presente articolo non può comportare, l’omissione o il ritardo delle attività e dei compiti di protezione civile, connessi agli eventi di cui al codice della protezione civile”*.

\*\*\*

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non presenta ulteriori temi emersi nel corso della elaborazione ed assai problematici, come l'**omicidio sul lavoro** e la rivisitazione del ruolo del RSPP o la riscrittura della disciplina della sicurezza negli **ambienti confinati**. Si sarebbe trattato, su un piano politico e per come declinati sul piano tecnico-giuridico, di interventi assai critici, sui quali Confindustria ha da sempre espresso forti riserve, se non esplicita contrarietà. Lo stesso vale a dire per la **valutazione dei rischi della violenza e delle molestie** nel luogo di lavoro o per l’obbligo per il **preposto di formazione in presenza fisica**.

Il decreto-legge verrà ora sottoposto alle Camere: Confindustria continuerà a seguire l’iter legislativo per tentare di correggere gli aspetti critici ancora presenti e di far introdurre ulteriori disposizioni d’interesse per le imprese.

## **V29-25 - Uomo e macchina, un rapporto virtuoso per il settore delle costruzioni**

**Il quarto appuntamento del ciclo di incontri di Construction Futures Research Lab, il progetto di ricerca sostenuto da Fondamentale ha voluto esplorare le molteplici dimensioni di una relazione, quella fra uomo e macchina, che avrà ricadute importanti anche nel settore delle costruzioni. Il tutto inserito nella cornice del GENS Public Programme della Biennale Architettura 2025, che intende indagare implicazioni, relazioni, opportunità e pericoli che i tre tipi di intelligenza (Naturale, Artificiale, Collettiva) hanno nel grande ambito del costruire, anche di fronte alle grandi sfide e ai potenziali cambiamenti che ci aspettano nell'immediato futuro**

Umanoidi sospesi nel vuoto che simulano lavori ad alta quota o che sono guidati da remoto per maneggiare sostanze pericolose, robot che preparano un cocktail perchè hanno imparato a eseguire procedure complesse e precise, mani metalliche che disegnano su tele bianche o che aiutano i lavoratori nelle prime fasi del cantiere. Con la premessa, condivisa da tutti gli esperti, che i robot non rimpiazzeranno gli uomini ma integreranno l'ambiente delle costruzioni, con robot e tipi di intelligenza diversi. Nella biennale di Architettura, nei lunghissimi corridoi di mattoni e rossi e colonne bianche dell'arsenale di Venezia, c'è un laboratorio "vivente" dove esplorare il nuovo rapporto fra uomo e macchina, un posto dove far dialogare le tre tipologie di intelligenza, artificiale, naturale e collettiva, dove la robotica può incontrare l'architettura e dove sono state messe a confronto culture e conoscenze diverse, in un'ottica tipicamente interdisciplinare. E il quarto appuntamento del ciclo di incontri di Construction Futures Research Lab, il progetto di ricerca sostenuto da Fondamentale (l'unione di dodici sigle che rappresenta i protagonisti del settore edile, imprese e sindacati dei lavoratori e realizzato con la collaborazione di alcuni prestigiosi atenei internazionali) ha voluto esplorare le molteplici dimensioni di una relazione, quella fra uomo e macchina, che avrà ricadute importanti anche nel settore delle costruzioni. Il tutto inserito nella cornice del GENS Public Programme della Biennale Architettura 2025, che intende indagare implicazioni, relazioni, opportunità e pericoli che i tre tipi di intelligenza (Naturale, Artificiale, Collettiva) hanno nel grande ambito del costruire, anche di fronte alle grandi sfide e ai potenziali cambiamenti che ci aspettano nell'immediato futuro.

Ad aprire l'incontro gli interventi di due membri dello studio Carlo Ratti Associati, Camilla Nicolini (Strategy & Innovation Team) e Javier Madeiro (Curatorial Team) e dalla testimonianza di alcuni ricercatori che hanno lavorato con i tre progetti partecipanti alla Biennale Architettura 2025: Lais Hotz (ETH Zurich), Davide Buoso (Politecnico di Torino) e Jiyu Liu (Tongji University), che hanno illustrato una serie di applicazioni pratiche della robotica e dell'intelligenza artificiale nel settore delle costruzioni.

E' toccato, poi, a Nicola Vitiello (Professore di Bioingegneria e Rettore dell'Università Sant'Anna di Pisa) ad esplorare la dimensione fisica della relazione uomo-macchina attraverso la sua esperienza di ricerca sugli esoscheletri indossabili. Ma la quarta tappa del Construction Futures Research Lab ha voluto dare un quadro a 360 gradi della relazione fra uomo e macchina. Con le incursioni nella letteratura con Annalena Benini (scrittrice, giornalista e Direttrice del Salone del Libro di Torino) che si è focalizzata sulla voce umana, la creatività e gli "artifici" del presente in un mondo dove anche la narrazione rischia di essere delegata alle macchine. Ma dove le macchine non potranno mai "immaginare". Ma anche nell'etica e nella filosofia con Sebastiano Maffettone (Professore

di Filosofia Politica presso Luiss Guido Carli e Direttore di Ethos) e Paolo Benanti (Professore di Filosofia Morale presso Luiss Guido Carli e Presidente della Commissione AI per l'informazione) che hanno proposto una riflessione sul concetto di "democrazia tecnologica" e sui limiti del rapporto fra uomo e macchina, fra controllore e controllato.

All'incontro ha partecipato per Ance il vicepresidente Carlo Trestini, che concludendo la tavola rotonda, ha sottolineato come l'intelligenza artificiale possa essere importante per l'edilizia. "Ma non dobbiamo pensare solo al cantiere perchè il settore è molto più articolato e complesso – ha sottolineato Trestini – Ci sono stati anni in cui il comparto non è cresciuto tantissimo dal punto di vista delle innovazioni. Poi nell'ultimo ventennio i macchinari sono migliorati in maniera esponenziale. Immagino che con l'Intelligenza artificiale e l'uso della robotica ci sarà un balzo avanti nei prossimi cinque anni". L'impegno dell'Ance sarà di "rendere equo questo processo". Altro campo di intervento importante sarà quello della sicurezza sul lavoro e della formazione. "Oggi tutto questo sta cambiando, con la realtà aumentata e i gemelli digitali creiamo gli ambienti dove si andrà a lavorare e quindi dove poter fare fronte agli eventuali rischi. Tecnologie che potranno far crescere la sicurezza nei cantieri".

Presenti al convegno anche Damiano Sanelli (esperto in salubrità e qualità ambientale indoor), Nicola Ascalone (coordinatore Costruzioni-Metalmeccanica-Impiantistica AGCI Associazione Generale Cooperative Italiane), Luigi Quaranta (CLAAI Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane), Nereo Tassotti (Delegato Confederale Fiae CASARTIGIANI), Luca Petricca (Direttore Sanedil) e – in veste di moderatrice – Camilla Dacrema (Osservatorio Ethos Luiss Business School).

Partito lo scorso 13 giugno con il primo appuntamento dal titolo Artificiale Collettivo e proseguito il 25 settembre con Naturale Artificiale e il 16 ottobre con Le intelligenze per governare le trasformazioni delle città, il ciclo di cinque incontri, sviluppato da Daniele Pittèri in collaborazione con l'Osservatorio Ethos LUISS Business School, si concluderà il 21 novembre (Le intelligenze al servizio del patrimonio). Previsto inoltre un progetto di studi, che si presenta come un vero e proprio laboratorio interno agli spazi espositivi della Biennale Architettura 2025, dove ricercatori delle tre università che hanno realizzato le installazioni con i robot sperimenteranno con ricercatori di altrettante università italiane, tra cui il Politecnico di Torino, nuove possibili applicazioni in ambito edile.